



*Al Ministro dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di ARPAV del 10 novembre 2005 con protocollo n. 71969/05/DAP, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 23052/QdV/DI del 15 novembre 2005, con la quale si comunica il parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell' attività di caratterizzazione nell' area Venezia Tecnologie SpA di Porto Marghera;

VISTA la nota di ARPAV del 16 gennaio 2006 con protocollo n. 5729/06/DAP, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1305/QdV/DI del 20 gennaio 2006, contenente una rettifica rispetto al parere espresso nella propria nota del 10 novembre 2005;

VISTO il "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con nota del 12 aprile 2006 con protocollo n. 115/06 GP, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7784/QdV/DI del 14 aprile 2006;

4

VISTA la nota della Provincia di Venezia del 23 giugno 2006 con protocollo n. 45446/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12474/QdV/DI del 23 giugno 2006, contenente un parere istruttorio in merito al "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con la nota del 12 aprile 2006;

VISTA la nota della Regione del Veneto del 21 luglio 2006 con protocollo n. 440034/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14907/QdV/DI del 25 luglio 2006, con la quale è stato inviato il verbale della riunione del 26 giugno 2006 della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera contenente un parere istruttorio in merito al "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con la nota del 12 aprile 2006;

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 21 luglio 2006 con protocollo n. 219/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14823/QdV/DI del 24 luglio 2006, contenente il documento "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell'area Venezia Tecnologie - Nota tecnica integrativa";

TENUTO CONTO che il "Progetto definitivo di bonifica della falda" presentato da Venezia Tecnologie SpA presuppone che nelle aree interessate alla bonifica siano realizzati interventi di marginamento e retromarginamento ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia, nonché un connesso sistema di drenaggio a monte del marginamento stesso;

CONSIDERATO che il 30 gennaio 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Magistrato alle Acque di Venezia, la ENI SpA e la Syndial SpA hanno sottoscritto un contratto di transazione con il quale la Syndial SpA, anche per conto delle società cointeressate, tra cui Venezia Tecnologie SpA, si è impegnata a versare allo Stato Italiano un contributo finanziario a titolo di concorso al finanziamento dei lavori di marginamento dei canali industriali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 29 dicembre 2006 che ha dichiarato approvabile il "Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con nota del 12 aprile 2006, così come integrato dal documento "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell'area Venezia Tecnologie - Nota tecnica integrativa", trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con nota del 21 luglio 2006, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il trattamento delle acque emunte deve garantire allo scarico il raggiungimento dei limiti imposti dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Deve essere segnalato in quale impianto verranno inviate le acque drenate fino alla realizzazione del Progetto Integrato Fusina;

A

- la quantificazione delle portate di emungimento dai piezometri può essere verificata in corso d'opera e deve essere tale da assicurare la bonifica delle acque di falda. L'efficacia dell'intervento deve essere valutata anche mediante l'utilizzo di modelli;
- il monitoraggio delle acque di prima falda e di impregnazione del riporto, inizialmente effettuato con frequenza mensile, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPAV e Provincia di Venezia) in funzione dell'andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analita ricercato;
- il set analitico da ricercare nei campioni di acque di falda, inizialmente identico a quello previsto nel "Protocollo Operativo" (Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 2922/03), compresi Al, Ag, Sn, IPA e alifatici alogenati cancerogeni, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPAV e Provincia di Venezia) in funzione dell'andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analista ricercato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3397/QdV/DI/B del 7 marzo 2007 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 29 dicembre 2006;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la richiesta avanzata da Venezia Tecnologie SpA per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel citato "Progetto definitivo di bonifica della falda", contenuta nella nota del 19 febbraio 2008, con protocollo n. 42/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4205/QdV/DI in data 19 febbraio 2008;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto



definitivo di bonifica della falda”, trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con nota del 12 aprile 2006, così come integrato dal documento “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell’area Venezia Tecnologie – Nota tecnica integrativa”, trasmesso da Venezia Tecnologie SpA con nota del 21 luglio 2006, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il trattamento delle acque emunte deve garantire allo scarico il raggiungimento dei limiti imposti dalla Tabella 2 dell’Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Deve essere segnalato in quale impianto verranno inviate le acque drenate fino alla realizzazione del Progetto Integrato Fusina;
- la quantificazione delle portate di emungimento dai piezometri può essere verificata in corso d’opera e deve essere tale da assicurare la bonifica delle acque di falda. L’efficacia dell’intervento deve essere valutata anche mediante l’utilizzo di modelli;
- il monitoraggio delle acque di prima falda e di impregnazione del riporto, inizialmente effettuato con frequenza mensile, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPAV e Provincia di Venezia) in funzione dell’andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analita ricercato;
- il set analitico da ricercare nei campioni di acque di falda inizialmente identico a quello previsto nel “Protocollo Operativo” (Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 2922/03), compresi Al, Ag, Sn, IPA e alifatici alogenati cancerogeni, potrà essere modificato nel corso della bonifica in accordo con le Autorità locali di controllo (ARPAV e Provincia di Venezia) in funzione dell’andamento nel tempo della contaminazione della falda per ciascun analista ricercato.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell’intervento si individuassero imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di bonifica, tali da rendere necessaria la revisione degli impianti di trattamento, dovrà essere predisposta da Venezia Tecnologie SpA un’apposita variante al progetto di bonifica di cui al comma 1 dell’articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere presentata una fideiussione a cura di Venezia Tecnologie SpA a favore della Provincia di

A

Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente Decreto in € 1.101.000,00 (unmilionecentounomila euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**



4